

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Per l'invio di lavoratori all'estero nullaosta online dal 15.09.2012**

**(nota Min. Lavoro n. 11377 del 03.08.2012)**

### **Premessa**

Il Ministero del Lavoro con la **nota protocollo n. 11377/2012** ha fornito alcune precisazioni in relazione alla **nuova modalità di presentazione della domanda di nullaosta per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori in una sede estera**. Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, a partire dal 15.09.2012 sarà accessibile sul sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) una **nuova modalità di presentazione della domanda online**.

Il nuovo servizio informatico denominato LIE ("*Lista Italiani all'Estero*") ha **dematerializzato tutte le procedure necessarie per l'invio di lavoratori all'estero, ovvero le seguenti:**

- presentazione della **domanda e documentazione da allegare alla stessa;**
- **autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro;**
- rilascio del **parere preventivo del Ministero dell'Interno** (se necessario).

### **I soggetti interessati dalla nuova procedura**

Secondo le precisazioni fornite con la nota prot n. 11377 del 03.08.2012, la **nuova procedura LIE è rivolta ai seguenti soggetti:**

- le aziende, che devono presentare le **richieste di autorizzazione per l'invio di lavoratori, italiani** (o comunitari), **per attività lavorative in paesi extra U.E.** <sup>(1)</sup>;
- cittadini, italiani o comunitari che **vogliono fare un'esperienza di lavoro in paesi extra UE e che a tal fine devono iscriversi alla Lista;**

---

<sup>1</sup> Il servizio permette anche di visionare le professioni interessate a lavorare all'estero.

- ➔ Ministero degli Affari Esteri, che è chiamato ad esprimere il **parere preventivo sui dati di sicurezza nei paesi di invio**;
- ➔ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che gestisce i **dati della Lista sia ai fini di incontro tra domanda e offerta sia per il rilascio delle autorizzazioni e il successivo nulla osta nominativo**;
- ➔ Direzioni Regionali del Lavoro, che **rilasciano i nulla osta on line**.

La procedura si applica nei seguenti casi:

| IPOTESI   |  |
|---|--|
| <b>Datori di lavoro italiani e stranieri che intendono assumere lavoratori da inviare all'estero</b>                      | Nel caso di datori di lavoro che non hanno sede nel territorio nazionale, la richiesta può essere presentata, anche attraverso l'Ufficio Consolare competente, conferendo <b>mandato a persona fisica o giuridica residente in Italia con corrispondente accettazione del mandatario, entrambi per atto pubblico, con obbligazione solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi</b> di cui alla Legge n. 398/1987.               |
| <b>Cittadini Italiani e comunitari residenti in Italia, già dipendenti o da assumere ed inviare a lavorare all'estero</b> | Tali lavoratori <b>devono essere iscritti nella Lista</b> . La disciplina non si applica: <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ ai <b>lavoratori autonomi</b>;</li> <li>➔ ai <b>lavoratori dipendenti o assunti dalla pubblica amministrazione</b>;</li> <li>➔ ai <b>lavoratori marittimi</b> e agli appartenenti al personale di volo;</li> <li>➔ ai <b>dipendenti inviati all'estero in missione o in trasferta</b>.</li> </ul> |

### La domanda per il rilascio dell'autorizzazione...

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 398/87, **il datore di lavoro che intende assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) al fine di eseguire:**

- ➔ opere;
- ➔ commesse;
- ➔ attività lavorative;

in Paesi extracomunitari ha **l'obbligo di richiedere il rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

La **domanda** per il rilascio dell'autorizzazione, **sia per l'assunzione che per il trasferimento** <sup>(2)</sup> di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari deve essere **rivolta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in copia al Ministero degli Affari Esteri.**

#### **OSSERVA**

**Un'altra copia deve essere spedita alla Direzione Regionale del Lavoro competente** secondo la sede del richiedente. I datori di lavoro, se risiedono all'estero possono presentare la richiesta all'Ufficio consolare competente.

La domanda deve **contenere le seguenti indicazioni:**

- ➔ **indicazione della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo dell'autorizzazione;**
- ➔ **indicazione del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi;**
- ➔ **indicazione della località dove i lavoratori sono inviati e dell'eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti;**
- ➔ **indicazione dell'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 398/87** e in particolare, dell'obbligo - ove il contratto preveda espressamente la possibilità di destinare il lavoratore a prestare attività presso una consociata estera - di garantire le condizioni di lavoro di cui alle lettere da b) a f) dell'art. 2 della legge in essere.

Oltre alle informazioni appena indicate, **la richiesta deve riportare in allegato i seguenti allegati:**

| <b>ALLEGATI ALLA DOMANDA</b>              |  |
|---|--|
| <b>Documenti da allegare alla domanda</b> | <b>Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle società</b> di data non anteriore ad un mese (per le organizzazioni sindacali non governative il certificato di idoneità di cui agli artt. 47 e 49 della legge 49/1987), contenente <b>l'inesistenza di procedure concorsuali e fallimenti</b> . Per effetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito da autocertificazione. |
|   | <b>Copia del contratto di appalto o, se l'attività da svolgere all'estero non costituisce l'oggetto di un appalto, la specificazione dell'attività contrattuale o del titolo giuridico inerente l'attività medesima</b> (per le organizzazioni sindacali non governative, una corrispondente dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri).  |
|   | Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, la <b>documentazione</b>  |

<sup>2</sup> esclusi i casi di missione e trasferta

relativa al conferimento per atto pubblico del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con responsabilità solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 398/87 (se la domanda è presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità consolari italiane).

### **...e il rilascio dell'autorizzazione**

Il Ministero degli Affari Esteri ha il compito di **accertare se le condizioni generali del Paese di destinazione offrono idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore**, portando a conoscenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'esito di tale accertamento. L'autorizzazione, quindi, è **subordinato alla sussistenza delle condizioni minime di tutela, intese non solo nel senso economico del termine.**

#### **OSSERVA**

È utile ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 346/94, l'accertamento delle condizioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche dei Paesi di destinazione viene operato ogni anno dal Ministero degli Affari Esteri che formula un **elenco dei Paesi per i quali non occorre il proprio parere preventivo.**

L'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, invece, attiene alla sola **verifica delle condizioni economico-normative complessivamente non inferiori a quelle nazionali e tali da assicurare una condizione dignitosa (art. 2 L 398/87).**

Riguardo ai termini ricordiamo quanto segue:

#### **TERMINE**

- 1)** L'autorizzazione viene **rilasciata ordinariamente dopo 75 giorni** dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui **la richiesta sia presentata dall'estero il termine di prolunga a 90 giorni.**
- 2)** Nel caso in cui sia necessaria **l'integrazione della documentazione** da parte del richiedente il Ministero del Lavoro deve avanzare tale richiesta **entro 60 giorni ed i termini sopra indicati iniziano a decorrere a partire dalla data di ricevimento regolarizzata/completata.**
- 3)** Nel caso in cui sia necessario il parere preventivo del Ministero degli Esteri, questo è da **emettere entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta: dopo 10 giorni da tale lasso di tempo il parere si intende favorevole** e da tale termini **decorre il termine di 75 giorno per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>4)</b> | <p>L'art. 2, commi 5 e 6, della L. 398/87 prevede la semplificazione della procedura per l'assunzione o il trasferimento del lavoratore in Paesi extracomunitari a favore dei datori di lavoro che abbiano <b>depositati contratti-tipo per il lavoro all'estero concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e territoriale, o che abbiano espressamente aderito a tali contratti.</b> In tali ipotesi, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione è abbreviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ la <b>formazione del c.d. silenzio-assenso della domanda di rilascio dell'autorizzazione avviene trascorsi 30 giorni dalla ricezione della domanda</b> corredata dalla relativa documentazione;</li> <li>➔ il <b>termine è di 90 giorni qualora la direzione generale o il Ministero degli Affari Esteri abbiano comunicato, entro 30 giorni dalla data della ricezione suddetta,</b> di dover procedere ad ulteriori accertamenti.</li> </ul> |
| <b>5)</b> | <p>Se ricorrono <b>eccezionali casi di comprovata necessità e di urgenza,</b> il datore di lavoro che ha depositato il contratto-tipo o vi abbia aderito <b>può assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del Lavoro e degli Affari Esteri entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti.</b></p>   |

Una volta concessa l'autorizzazione, **le aziende devono richiedere il nulla osta per un numero di cittadini** (italiani o comunitari residenti in Italia) **pari od inferiori a quelli autorizzati, scelti tra coloro che risultano iscritti nella Lista.**

Il datore di lavoro, che **riceve il nulla osta:**

- ➔ deve **comunicare l'assunzione del lavoratore entro le 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro, inviando il modello UNILAV secondo le modalità previste nel decreto ministeriale del 30 ottobre 2007;**
- ➔ qualora **il distacco riguardi lavoratore già dipendente,** il datore di lavoro deve **comunicare l'evento entro 5 giorni dal suo verificarsi, utilizzando l'apposita sezione del modello UNILAV.**

## OSSERVA

Nel caso di **somministrazione di personale all'estero e al lavoro nel settore dello spettacolo** valgono alcune regole speciali:

| CASI PARTICOLARI   |  |
|--|--|
| <b>Somministrazione di personale all'estero</b>                      | Per la <b>somministrazione di personale all'estero</b> , le agenzie per il lavoro <sup>3</sup> che intendano somministrare all'estero lavoratori italiani devono <b>presentare domanda di autorizzazione secondo il modello ordinario allegando in aggiunta:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ il contratto di somministrazione con l'impresa utilizzatrice;</li><li>➤ il contratto con i singoli lavoratori.</li></ul>  |
| <b>Invio all'estero lavoratori dipendenti del settore spettacolo</b> | L'impresa che intende <b>inviare all'estero lavoratori dipendenti per la realizzazione di film o documentari</b> deve <b>allegare alla domanda</b> la seguente documentazione <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>➤ denuncia inizio lavorazione al Ministero dei Beni Culturali (se film tv o documentario è necessario il contratto con la controparte);</li><li>➤ polizza assicurativa per rischi di viaggio;</li><li>➤ elenco degli effettivi partenti dei quali ha già effettuato le comunicazioni on line.</li></ul> |

### Accesso alla nuova procedura

Il sistema lista italiani all'estero è **accessibile dal portale cliclavoro** ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)). Per le aziende che in precedenza hanno già ottenuto dei nulla osta nominativi o delle autorizzazioni numeriche, **il sistema in fase di primo accesso consente di inserire i progressi riferimenti** (numero lavoratori assunti e trasferiti, numero totale attuali presenze distinte per paesi di destinazione); tale funzione permette, fra l'altro, una **ricostruzione storica delle autorizzazioni ed un richiamo immediato in fase di nuovi inserimenti**.

Il sistema, ribadiamo, **entra in esercizio a partire dal 15 settembre 2012** ed ha un **periodo sperimentale fino al 31 gennaio 2013**; in tale periodo **saranno accettate le richieste anche in modalità cartacea. Dal 1° febbraio 2013 tutte le richieste dovranno pervenire alla scrivente direzione generale esclusivamente per via telematica**, tranne per l'invio delle marche da bollo, e **quelle in cartaceo non saranno più gestite**.

<sup>3</sup>Si intendono quelle iscritte alle sezioni I e II dell'Albo informatico.

<sup>4</sup>Per l'invio di minori nel settore spettacolo occorre acquisire il parere di competenza della Direzione territoriale del lavoro, al quale trasmettere tutta la documentazione relativa al lavoro dei minori e relativa certificazione.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.* Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**